



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE E ARTISTICA

"Le Cer-Amiche"

Creare Bellezza Insieme

INDICE

ARTICOLO 1 -

1. Costituzione e Denominazione
2. Iscrizione al Terzo Settore

ARTICOLO 2

1. Sede
2. Spazi operativi e laboratori

ARTICOLO 3

1. Durata

ARTICOLO 4 -

1. Finalità
2. Attività

ARTICOLO 5

1. Associati
2. Domanda di ammissione
3. Obblighi degli associati
4. Quota associativa
5. Diritti degli associati
6. Doveri degli associati
7. Decadenza degli associati

ARTICOLO 6

1. ORGANI SOCIALI E GOVERNANCE -
2. ASSEMBLEA SOCI -
3. ASSEMBLEA ORDINARIA
4. ASSEMBLEA STRAORDINARIA -
5. CONVOCAZIONE -
6. QUORUM

ARTICOLO 7

1. CONSIGLIO DIRETTIVO
2. COMPETENZE
3. CONVOCAZIONE

ARTICOLO 8

1. PRESIDENTE
2. VICEPRESIDENTE
3. SEGRETARIO
4. TESORIERE

ART. 9

1. DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONS. DIR. E DEL PRESIDENTE

ART. 10

1. IL BILANCIO ED IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

ART. 11
ANNO SOCIALE

ART. 12
PATRIMONIO

ART. 13
FONDI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 14
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ART. 15
MATERIALE SOCIALE E ATTREZZATURE PER MOSTRE

ART. 16
TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

Art. 17
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 -
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E ISCRIZIONE AL RUNTS

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) una associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE LE CERAMICHE - CREARE BELLEZZA INSIEME", (d'ora in avanti Associazione).
2. L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Enti del Terzo Settore (ETS), acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

ART. 2 - SEDE E SPAZI OPERATIVI E LABORATORI

1. La sede legale dell'Associazione è situata a Ragusa, Contrada Pozzillo snc.
Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
2. L'Associazione potrà istituire laboratori e spazi operativi, sia permanenti che temporanei, destinati allo sviluppo delle attività artistiche e culturali previste dallo statuto. La sede operativa potrà essere stabilita anche in locali in affitto o concessi in uso da enti pubblici e privati secondo le necessità organizzative e finanziarie dell'associazione.
L'istituzione, l'organizzazione e l'utilizzo degli spazi operativi o dei futuri laboratori saranno disciplinati da un regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci, e potranno essere aggiornati in base alle esigenze dell'Associazione e dei suoi soci.

ART. 3 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto dei principi democratici di uguaglianza, di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, e di sesso come anche previsto dalla Costituzione. Persegue le proprie finalità attraverso attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, nei settori:
 - Promozione della cultura e dell'arte;
 - Educazione e formazione artistica e artigianale;
 - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico.

2. Le attività principali dell'Associazione comprendono:

- Mostre, esposizioni e mercatini d'arte in spazi pubblici e privati.
- Laboratori creativi e corsi di ceramica, arti visive e manuali;
- Eventi pubblici, incontri e conferenze, Concorsi;
- Collaborazioni con artisti e artigiani, anche in rete con altre realtà locali e internazionali;
- Gestione di spazi operativi per atelier, sale espositive e laboratori condivisi;
- Supporto a giovani artisti e artigiani emergenti;
- Valorizzazione delle tradizioni artistiche locali con approcci contemporanei;
- Favorire iniziative di visibilità, di sostegno e di sensibilizzazione a scopo benefico e di solidarietà
- Sviluppare ove possibile iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici, privati e associazioni.
- Sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.
- Possibilità per gli artisti soci di utilizzare spazi regolamentati da contratto per creare e vendere le proprie opere, nel rispetto delle normative fiscali e definito e sottoscritto da un contratto.
- Ospitare laboratori o corsi organizzati dai soci coerenti con gli spazi disponibili nella attuale sede o eventuali sedi future.

Art. 5 - ASSOCIATI - DOMANDA DI AMMISSIONE - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI -QUOTA ASSOCIATIVA - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - DIVERSI DEGLI ASSOCIATI - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

1. Possono essere soci senza limiti di tempo tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, fermo restando il diritto di recesso.

Le categorie di soci sono:

- Soci ordinari: partecipano alle attività versando la quota associativa;
- Soci onorari: personalità che hanno dato un contributo significativo all'Associazione

2. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato su apposito modulo recante i dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico per trasmettere le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione oltre che l'impegno ad osservare Statuto e regolamenti dell'associazione.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni successivi, potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio viene annotata nel database degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa da parte dell'amMESSO. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme, senza limiti ed in pari condizioni, del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto.

3. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Database dei Soci"; è onere dell'associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Database dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

4. QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative si distinguono in **ordinarie e suppletive (o straordinarie)**.

- a) la quota associativa **ordinaria** è la quota di iscrizione annuale;
- b) la quota associativa **suppletiva (o straordinaria)** è quella richiesta (ai soli partecipanti) per l'organizzazione e/o partecipazione ad eventi e/o iniziative specifiche, o in casi eccezionali a tutti i soci al fine di sopprimere ad un eventuale fabbisogno di liquidità per la normale gestione.

Le quote associative, **ordinarie e suppletive (o straordinarie)**, vengono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili agli associati in caso di recesso.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo al recupero di quanto versato all'Associazione stessa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo Statuto.

5. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Gli associati hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in ogni caso in maniera tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.
- f) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione contribuendo secondo modalità stabilite dal CD.
- g) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli associati sin dal momento della loro iscrizione a condizione che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o attraverso il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

6. DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) pagare le quote associative **ordinarie e straordinarie** deliberate dall'Assemblea degli Associati;
- d) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- e) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
- f) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

7. DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

- a. La qualifica di associato si perde per **decesso** dell'Associato, per **recesso** dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per **esclusione**.



- b. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- c. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.
- d. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione o di mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo, l'associato può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
- e. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- f. L'associato radiato non può essere più ammesso.
- g. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI E GOVERNANCE - ASSEMBLEA SOCI - ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - CONVOCAZIONE - QUORUM

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci - È l'organo sovrano e delibera sulle questioni fondamentali, tra cui l'approvazione del bilancio e le modifiche statutarie. Ogni socio ha diritto di voto.
- b. Il Consiglio Direttivo - È composto da 5 membri e gestisce le attività dell'Associazione.
- c. Il Presidente - Rappresenta legalmente l'Associazione e ne coordina le attività.
- Principi di governance ETS
- d. Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo eventuali rimborsi spese documentati.
- e. L'Associazione garantisce la democraticità interna e l'uguaglianza tra i soci.

2. L'ASSEMBLEA DEI SOCI si riunisce una volta l'anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e discutere le attività.

- a. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati.
- b. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- c. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura 4 (quattro) anni e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti.
- d. I componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
- e. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno tre (3) mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
- f. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della stessa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. L'Assemblea decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

3. l'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;
- b) approva il BILANCIO CONSUNTIVO E IL BILANCIO PREVENTIVO ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo.
- c) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote associative;
- e) definisce e determina gli indirizzi da osservare nello svolgimento dell'attività dell'Associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

f) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sul diniego di ammissione del socio e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate;

h) delibera sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devoluta ad essa dal presente statuto.

4. L'Assemblea Straordinaria

delibera:

a) sull'approvazione e sulle proposte di modifiche dello statuto sociale;

b) sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del proprio patrimonio;

c) sui diritti reali immobiliari;

d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;

e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno ed attinenti agli atti di straordinaria amministrazione.

f) Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

5. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

a. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Può essere previsto anche un collegamento a distanza se le condizioni lo richiedono.

b. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano in carica sia in sede Ordinaria che Straordinaria.

c. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

d. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

e. La convocazione dell'assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

f. La richiesta dell'assemblea Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto a voto, con l'esclusione delle deleghe.

g. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata, con relativo ordine del giorno, mediante affissione nella sede sociale, comunicazione tramite gruppo whatsapp o trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, o quant'altro) con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.

h. L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- la data e l'ora della riunione;
- il luogo in cui si svolge l'Assemblea; gli argomenti all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
- L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, più gradatamente, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- L'Assemblea nomina un Segretario.

- Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati
- Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati mediante affissione presso la sede sociale o inviato nel gruppo watzupp.
- L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, documentazione in verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, anche in file digitali opportunamente stampati anche.
- L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
- i. Proposte o mozioni di qualsivoglia natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 5 soci e presentate al presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- j. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche oralmente, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. QUORUM ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
- b. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli associati aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c. Decorso almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto a voto intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- d. Per la delibera di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del proprio patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, come previsto dall'art. 21 cod. civ.
- e. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
- f. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
- g. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- h. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
- i. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE- CONVOCAZIONE

1. Il consiglio direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri in particolare di 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente.
- b. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
- c. Può ricoprire cariche sociali l'associato in regola con il pagamento delle quote associative che sia maggiorenne, che non abbia riportato e, se eletto, decade dal suo ufficio, condanne passate in giudicato per delitti non colposi, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- d. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- e. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.
- f. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.
- g. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
- h. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, i verbali delle proprie riunioni e deliberazioni. Il verbale anche in forma digitale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo formalità ritenute idonee dallo stesso consiglio direttivo e, in ogni caso, atte a garantirne la più ampia diffusione.



2. COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO:

- a. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione, cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
- b. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative,
- c. In particolare, il Consiglio Direttivo:
- procede ad indire le Assemblee Ordinarie degli Associati da convocarsi almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente e all'esecuzione delle sue delibere nel rispetto del presente statuto;
 - procede ad indire le Assemblee Straordinarie degli Associati nel rispetto del presente statuto;
 - indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi;
 - elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - delibera sulle domande di ammissione degli Associati o su cause di esclusione;
 - adotta i provvedimenti di propria competenza nei confronti degli associati;
 - in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - determinare l'importo delle quote associative, ordinarie e suppletive (o straordinarie) e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
 - può approvare o modificare dei Regolamenti Interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati, al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli Organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
 - elaborare proposte di modifica dello statuto;
 - decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;

3. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo e-mail o fax o messaggio gruppo watzupp da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
- b. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o anche a distanza tramite gruppo watzupp
- c. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
- d. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
- e. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
- f. I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
 - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
- g. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati.
- h. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.
- i. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

1. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal CONSIGLIO DIRETTIVO con la maggioranza dei voti presenti. Ha la rappresentanza legale della Associazione.

Dura in carica 4 anni, ossia per la stessa durata del Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- b) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e firma le delibere;
- c) firma il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- d) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- f) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto delle relative competenze;
- g) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

2. VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo ed a maggioranza dei presenti. Esso sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutte le attività per le quali venga espressamente delegato.

3. IL SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

Il Segretario:

- a) redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri o file digitali e stampa;
- b) dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- c) segue le procedure di tesseramento dei soci;
- d) attende alla corrispondenza;
- e) cura gli aspetti tecnico-organizzativi dell'associazione.

4. TESORIERE

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, di concerto con gli altri membri del direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

- a) riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- b) effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- c) tenuta del Registro delle Entrate e delle Uscite;
- d) predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- e) predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONS. DIR. E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.
- e) In dette ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente ovvero, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'ordinaria amministrazione.



ART. 10 - IL BILANCIO ED IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

ART. 11 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione si compone di:

- a) i fondi dell'associazione;
- b) il materiale sociale, attrezzature, per mostre e quanto altro acquistato dall'associazione in coerenza con le finalità dello Statuto

ART. 13 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

Essi sono costituiti da

- a) contributi annui versati dai Soci;
- b) contributi, sovvenzioni ed elargizioni di Soci, singoli privati, o ad altre attività inerenti agli scopi sociali;
- c) Entrate derivanti da attività istituzionali (corsi, laboratori, eventi, concorsi, affitto spazi espositivi);
- d) donazioni pubbliche e private, raccolte fondi
- e) I fondi dell'associazione sono amministrati dal Consiglio Direttivo, che sottopone all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo per l'approvazione.

ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

In coerenza con le normative vigenti L'Associazione non può distribuire, neanche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a soci, amministratori o altri componenti.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie istituzionali e di interesse generale.

Gli introiti sono destinati esclusivamente a:

Manutenzione di spazi operativi, locali e attrezzature;

Acquisto di materiali e strumenti;

Compensi o rimborsi per incarichi specifici assegnati a soci o collaboratori esterni (es. organizzazione eventi, lezioni, sorveglianza, pulizia)

ART. 15 - MATERIALE SOCIALE E ATTREZZATURE PER MOSTRE

Consiste in tutte quelle attrezzature (cavalletti, arredi) pervenute all'associazione per acquisto, costruzione o donazione da parte di Soci, Enti, terzi privati. Esse vengono depositate nella sede dell'associazione o negli spazi concessi per le mostre.

ART. 16 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 6 comma 4 punto f del presente Statuto, in analogia con quanto stabilito per la modifica dello statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo

settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla

normativa vigente in materia di Enti del terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci, entra in vigore in via definitiva al momento stesso dell'approvazione.